

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3053-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GIUGNI)

Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali

d'iniziativa dei deputati GHEZZI, MINUCCI, PALLANTI, ALINOVİ,
LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGGATI,
PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ e SANFILIPPO

(V. Stampato Camera n. 5146)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 novembre 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge detta una interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, disposizione questa di portata generale per tutte le consultazioni elettorali. Esso tende a considerare come lavorativi tutti i giorni compresi nel periodo elettorale, che pertanto dovranno essere recuperati per intero con retribuzione o con riposi compensativi. Anche in vista delle prossime consultazioni politiche, vi è infatti l'esigenza di garantire la massima funzionalità dei meccanismi

elettorali da una parte e, dall'altra, la necessità di evitare ragioni di microconflittualità sia in ambito pubblico che nel settore privato.

L'approvazione del provvedimento, accolto all'unanimità dalla Commissione lavoro del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati, appare dunque un passo urgente e necessario al proficuo svolgimento delle procedure concernenti le prossime scadenze elettorali.

GIUGNI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

4 dicembre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con il voto contrario del senatore Murmura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.